

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio

Presentata il 25 settembre 2018

ONOREVOLI DEPUTATI! — Valorizzare le proprie radici geografiche significa anche dedicare al territorio di appartenenza un periodo della propria vita, durante il quale svolgere forme di servizio civile o militare. In tal senso è da sempre forte l'esempio dei tantissimi Veneti che, tramite il loro volontariato, si dimostrano animati da spirito di solidarietà e legame con il territorio e danno splendida dimostrazione di come si possa mettere il proprio tempo a disposizione del prossimo. Uno spirito incarnato magnificamente da gruppi come quello degli Alpini, campioni di solidarietà e spesso primi soccorritori fin dai tempi in cui nelle calamità naturali interveniva principalmente l'esercito, come accadde in occasione del disastro del Vajont.

Oggi, per tali scopi e dando continuità a quello spirito, esiste il servizio della protezione civile. Perciò, creare un servizio civile in quest'ambito consentirebbe certamente

di avere un esercito di persone già addestrate e sempre pronte a intervenire.

Dopo che con la legge 14 novembre 2000, n. 331, fu conferita al Governo la delega a provvedere alla graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, di fatto sospendendo la leva militare e, contestualmente, anche il servizio civile obbligatorio alternativo, il senso di appartenenza al territorio che si percepiva precedentemente è in parte venuto a scemare.

L'intervento, pur lodevole, con cui, attraverso la legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il servizio civile volontario non ha certamente rinsaldato quel senso di appartenenza a un gruppo, che — come molti ricordano — si formava nel periodo vissuto con i commilitoni durante il servizio di leva o comunque nelle forme alternative al servizio militare. Oggi accade infatti che spesso scelte di ferma militare o

civile volontaria rispondano a ragioni che poco hanno a che fare con la solidarietà o l'appartenenza al territorio, ma siano collegabili o interpretabili, senza nulla togliere peraltro all'ottimo servizio che viene prestato, come opportunità di impiego per chi non trova differente occupazione.

Con questa proposta di legge d'iniziativa regionale si chiede quindi di ripristinare un periodo di servizio obbligatorio, della durata di otto mesi, con l'obiettivo di costruire una cultura della solidarietà e di porre altresì i giovani in condizione di rispondere ad alcuni bisogni primari del loro territorio, soprattutto in situazioni in cui dovessero manifestarsi necessità particolari, dando modo a tutti di rendersi utili alla società nell'ambito per il quale ognuno si può sentire più portato: la difesa civile o quella militare.

La scelta tra il servizio civile e quello militare, prevista in maniera paritaria per gli uomini e le donne, potrà essere fatta da ciascun soggetto prima dello svolgimento del servizio, che dovrà essere prestato nel periodo di tempo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età e il compimento di ventotto anni, compatibilmente con il percorso scolastico del cittadino, che non sarà in alcun modo posto in secondo piano.

Un apposito articolo della proposta prevede inoltre che, in fase di prima applica-

zione, l'obbligatorietà del servizio in questione decorra dall'anno 2021.

Se per la scelta del servizio militare si potranno valutare le diverse opportunità di ferma esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, per quanto riguarda il servizio civile, questo dovrà essere svolto presso le associazioni nazionali o locali di protezione civile accreditate, secondo modalità che saranno disciplinate dai successivi decreti legislativi di attuazione della delega conferita.

Il servizio civile o militare sarà svolto da ciascun giovane nell'ambito della propria regione, così da dare forza al territorio di appartenenza attraverso la messa a disposizione di energie umane che a quel territorio già appartengono; relativamente alle attività di protezione civile, la formazione sarà programmata, per ciascuna regione, secondo modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.

L'articolo 5, infine, stima i tempi funzionali agli apprestamenti finalizzati a determinare le condizioni per l'attivazione del servizio civile o militare obbligatorio e, correlativamente, opera una quantificazione degli oneri — sia correnti che in conto capitale — rapportandola agli adempimenti preliminari alla suddetta attivazione; la copertura finanziaria è disposta a valere sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale iscritti nel bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge d’iniziativa regionale è strutturata in 5 articoli riguardanti rispettivamente:

le finalità, ossia il campo di applicazione della nuova disciplina proposta;

i cittadini coinvolti, ossia tutti quelli di sesso maschile e femminile di età compresa tra diciotto e ventotto anni;

la durata del servizio, prevista in otto mesi;

gli adempimenti conseguenti a carico del Governo e delle regioni per dare attuazione alle previsioni;

la norma regolatrice dell’efficacia, secondo la quale l’obbligatorietà del servizio in questione inizierà dall’anno 2021;

la norma finanziaria.

Come risulta dalla relazione illustrativa, l’iniziativa si propone di ripristinare un periodo di servizio obbligatorio al fine di costruire una cultura della solidarietà e di porre altresì i giovani in condizione di rispondere ad alcuni bisogni primari del loro territorio, soprattutto in situazioni in cui dovessero manifestarsi necessità particolari, dando modo a tutti di rendersi utili alla società nell’ambito per il quale ognuno si può sentire più portato: la difesa civile o quella militare. La scelta, prevista paritariamente per uomini e donne, potrà essere fatta da ciascun soggetto prima dello svolgimento del servizio, da assolversi nel periodo di tempo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età e il compimento di ventotto anni, compatibilmente con il percorso scolastico.

La concreta attivazione del nuovo « servizio civile o militare obbligatorio » comporterà la predisposizione di strumenti attuativi – decreti legislativi adottati previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – che determinino l’insieme delle condizioni organizzative, procedurali e finanziarie volte a consentire effettività di adempimento degli obblighi posti e quindi lo svolgimento del servizio nel perseguimento della finalità intesa dal legislatore e nell’interesse della collettività.

L’articolo 5 (norma finanziaria) stima dunque i tempi funzionali agli apprestamenti finalizzati a determinare le citate condizioni per l’attivazione del servizio civile o militare obbligatorio e, correlativamente, opera una quantificazione degli oneri necessari – sia correnti che in conto capitale – rapportandola agli adempimenti preliminari alla suddetta attivazione.

La copertura finanziaria è disposta a valere sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale iscritti nel bilancio triennale dello Stato per gli anni dal 2018 al 2020, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, utilizzando a tal fine gli accantona-

menti ivi previsti per nuovi provvedimenti legislativi di competenza del Ministero dell'interno, in relazione alla prima fase di applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

(Finalità).

1. Con l'obiettivo di realizzare i massimi valori di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio civile o militare obbligatorio, quale modalità di difesa civile e militare dello Stato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il servizio civile o militare obbligatorio è prestato in uno dei seguenti settori, a scelta:

a) protezione civile;

b) difesa;

c) servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale, e di quanto previsto ai medesimi fini dalle leggi regionali di settore.

ART. 2.

(Cittadini coinvolti).

1. Tutti i cittadini, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra il diciottesimo e il ventottesimo anno hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile o militare obbligatorio.

2. La durata del servizio civile o militare obbligatorio è di mesi otto.

3. Il periodo svolto per il servizio civile o militare obbligatorio è considerato ai fini pensionistici secondo parametri stabiliti con i decreti legislativi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

ART. 3.

*(Adempimenti governativi
e delle Giunte regionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare il servizio civile o militare obbligatorio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i cittadini esprimano la loro preferenza per un determinato settore scelto tra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) determinare la retribuzione e il trattamento pensionistico collegati al periodo prestato per l'adempimento del servizio civile o militare obbligatorio;

c) indicare le cause ostative che motivano l'impossibilità di prestare il servizio civile o militare obbligatorio o che ne motivano l'eventuale rinvio;

d) prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni regionali senza scopo di lucro con corrispondenti finalità istituzionali e comprovate capacità organizzative.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. La formazione durante il periodo di servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *c)*, è definita con deliberazione della Giunta della regione in cui è svolto il servizio stesso, nel rispetto dei limiti disciplinati dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

(Norma di prima applicazione).

1. In prima applicazione, l'obbligatorietà del servizio civile o militare, come previsto e disciplinato dalla presente legge, decorre dall'anno 2021 per i cittadini di età compresa tra il diciottesimo e il ventottesimo anno.

ART. 5.

(Norma finanziaria).

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, funzionali a

determinare le condizioni per l'attivazione del servizio civile o militare obbligatorio a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, quantificabili in euro 500.000 nell'esercizio finanziario 2018, in euro 4.500.000 nell'esercizio finanziario 2019 e in euro 2.500.000 nell'esercizio finanziario 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri di conto capitale derivanti dall'attuazione della presente legge, funzionali a determinare le condizioni per l'attivazione del servizio civile o militare obbligatorio a decorrere dall'esercizio 2021, quantificabili in euro 4.000.000 nell'esercizio finanziario 2018, in euro 25.000.000 nell'esercizio finanziario 2019 e in euro 25.000.000 nell'esercizio finanziario 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



18PDL0029600